



Repertorio N. _____ del _____

CONTRATTO DI SERVIZIO DI “COLLEGAMENTO MARITTIMO PER IL TRASPORTO DI PERSONE E VEICOLI NELLA TRATTA PORTO TORRES – ISOLA DELL’ASINARA (CALA REALE) E VICEVERSA”. (CIG: 0266365359)

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell'Assessorato dei Trasporti, sita in Cagliari, via Caprera, n. 15;-----

TRA

- La REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (cod. fisc. 80002870923), in persona del Direttore del Servizio _____, Dr. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti di seguito denominata per brevità “**Regione**”;

E

- _____, nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____ legale rappresentante della _____, con sede in _____ (prov. _____), via _____, c.f./Partita IVA n. _____, ovvero (nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio occasionale o GEIE) di mandatario/capogruppo della _____, con sede in _____ (prov. _____), via _____, c.f./Partita IVA n. _____, giusta atto costitutivo/mandato collettivo speciale con rappresentanza Rep. N. _____ in data _____, registrato presso _____ col n. _____ in data _____



, di seguito denominata per brevità “Ditta”;

PREMESSO CHE:

- la Direttiva 2004/18/CE e successive modificazioni ed integrazioni coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004, prevede le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;
- la Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 e s.m.i. reca la disciplina e l'organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
- il Decreto dell'Assessore Regionale dei Trasporti n. 1 del 13 gennaio 2009 stabilisce le disposizioni di indirizzo politico-amministrativo per l'affidamento con procedura concorsuale dei servizi di trasporto marittimo in continuità territoriale con l'Isola dell'Asinara;
- al fine di procedere all'affidamento del servizio di “*Collegamento marittimo per il trasporto di persone e veicoli nella tratta Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale) e viceversa*”, con Determinazione del Direttore generale per il Trasporto Pubblico Locale dell'Assessorato dei Trasporti n° 1 del 26.01.2009 è stata indetta la relativa procedura aperta - con approvazione di: Bando di gara, Disciplinare e relativi allegati”, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta



economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e secondo le modalità stabilite negli atti di gara;

- con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E) n° _____ /S _____ del _____, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 5^ Serie Speciale n° _____ del _____, sui quotidiani il _____: " _____", " _____", " _____", " _____" nonché sul sito Internet

www.regione.sardegna.it è stata quindi indetta una procedura aperta per l'appalto della fornitura e posa in opera di un sistema di bigliettazione elettronica sopracitata;

- a seguito della gara espletata è risultata aggiudicataria la Società _____, con sede legale in _____, via _____ - Codice Fiscale e Partita IVA n. _____;

- con Determinazione del Direttore generale per il Trasporto Pubblico Locale dell'Assessorato dei Trasporti n° _____ del _____ il servizio in oggetto è stata aggiudicato alla Società sopracitata;

- l'importo necessario per il pagamento del corrispettivo del presente appalto troverà copertura finanziaria sulle risorse regionali a valere sul capitolo SC07.0611 – all'UPB S07.06.001 – (Codici SIOPE: Gest. 1346) – CDR/CDC 00.13.01.02.

- l'impresa ha documentato il possesso dei requisiti di cui al bando di gara;

- sono stati prodotti e qui allegati gli ulteriori documenti espressamente richiesti alla Ditta a perfezionamento e completamento degli atti contrattuali, segnatamente relativi alla cauzione definitiva e alla polizza assicurativa (vedi oltre);

- si addiène quindi alla sottoscrizione del presente contratto che, unitamente al Bando di gara, al Disciplinare, i Capitolati d'Oneri e Tecnico, al prezzo del servizio ben noto ed accettato dalla società sin dalla formulazione dell'offerta, all'offerta



tecnica della Ditta ed alle dichiarazioni rese da quest'ultima all'atto della partecipazione alla gara, dichiarazioni da ritenersi come per qui di seguito integralmente confermate ed agli altri Allegati correlati rappresentano la disciplina contrattuale vincolante per entrambe le parti.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

ART. 3 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

ART 4 - TARIFFE APPLICABILI

ART 5 - DURATA DEL SERVIZIO

ART 6 - IMPORTO DELL'APPALTO

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

CAPO II - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. OBBLIGHI

CONTRATTUALI

ART. 8 - DISPONIBILITÀ DEI MEZZI NAUTICI

ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

ART 11 - OBBLIGHI DELLA DITTA

ART 12 - ACCOGLIENZA PASSEGGERI E VISIBILITÀ DEL SERVIZIO

ART 13 - PULIZIA DEI MEZZI NAVALI

ART 14 - SPESE DEL CONTRATTO



ART 15 - SUBAPPALTO

CAPO III – PENALI, VERIFICHE E RISOLUZIONE CONTOVERSIE

ART 16 - PENALITÀ

ART 17 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

ART 18 - CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO

ART 19 - CONDIZIONI SOSPENSIVE

ART. 20 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART 22 - CONTOVERSIE E FORO COMPETENTE

ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO:

A) OFFERTA ECONOMICA

B) OFFERTA TECNICA

C) CAPITOLATO TECNICO

D) CAUZIONE DEFINITIVA (COPIA)

E) POLIZZA ASSICURATIVA (COPIA)

VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

- Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'Allegato "A" (Offerta economica), l'Allegato "B" (Offerta tecnica), Allegato "C" (Capitolato tecnico, comprensivo dei chiarimenti inviati durante la gara), Allegato "D" (Cauzione definitiva), Allegato "E" (Polizza assicurativa) nonché la dichiarazione del legale rappresentante della società posta in calce al presente atto.

- L'esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dal codice civile e dalle altre disposizioni



normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

- In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dalla Regione prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dalla Ditta.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di collegamento marittimo regolare per il trasporto di persone e veicoli nella tratta Porto Torres – isola dell'Asinara (Cala Reale) e viceversa, da effettuarsi con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d'oneri, nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, che fanno parte integrante e sostanziale del bando di gara, nel quale sono stabiliti per la tratta suindicata itinerari, orari, frequenze e tariffe.

1.2 La Ditta è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di contabilità generale dello stato e di pubblici appalti, delle leggi regionali, decreti e regolamenti in vigore nella regione e provincia in cui si eseguono i servizi oggetto del presente appalto, delle norme del lavoro e di avviamento al lavoro, di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente contratto, anche se non espressamente, e di tutte le norme modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente servizio.

1.3 La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione.

ART 2



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

2.1 La Ditta è tenuta a prestare il servizio, nel rispetto delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali.

2.2. La Ditta, nello svolgimento del servizio di trasporto, deve garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza delle unità navali specificate per il servizio e rispondenti alle caratteristiche tecniche, di cui al Capitolato Tecnico.

2.3 L'esercizio del servizio di collegamento marittimo in oggetto, deve essere svolto secondo il Programma di esercizio, i Livelli tariffari e le modalità specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico. Inoltre, la Ditta dovrà rispettare gli Obblighi di Servizio Pubblico (OSP) come individuati con il Decreto dell'Assessore Regionale dei Trasporti n. 1 del 13.01.2009 ed in particolare quelli di cui al Capitolato Tecnico.

2.4 Per l'intera durata del servizio i mezzi indicati dovranno rimanere nella proprietà o locazione finanziaria della Ditta che li destinerà esclusivamente al servizio oggetto del presente contratto.

ART. 3

MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

3.1 E' facoltà della Regione – richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei periodi di cui alle tabelle nel Capitolato Tecnico, per fronteggiare eventuali esigenze di pubblica utilità.

3.2 Se durante l'esecuzione del presente contratto, dovessero manifestarsi esigenze di pubblica utilità che necessitano di estendere il servizio, non oltre la misura di 1/5 (quinto d'obbligo) dell'importo contrattualizzato, è fatto obbligo alla Ditta di assumere l'onere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, salva l'applicazione delle stesse condizioni di prezzo e di servizio alle maggiori o minori miglia marine di percorrenza.



3.3 Qualsiasi variazione del programma d'esercizio deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione appaltante. In caso di necessità e urgenza debitamente documentate, la variazione del programma d'esercizio deve essere comunicata all'amministrazione appaltante entro le 24 ore successive per l'autorizzazione di cui alla prima parte del presente comma. Le modificazioni sia in aumento che in diminuzione non possono superare, per ciascun anno di durata del contratto, il 20% del totale delle miglia-anno individuate per il servizio.

3.4 Nel caso in cui tali variazioni dovessero differire oltre il predetto limite, è data facoltà alla Ditta di diniego dell'offerta della Regione, con conseguente facoltà di risoluzione del contratto, da opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3.5 Nel caso dovesse sorgere l'esigenza, per motivi di pubblico interesse, di dover sospendere temporaneamente, parzialmente o totalmente, il servizio oggetto del presente contratto, la Regione provvederà a comunicare la predetta circostanza alla Ditta, per iscritto e nel termine di 15 giorni antecedenti la sospensione; in tal caso verrà decurtato dal compenso dovuto l'importo relativo al periodo di sospensione.

3.6 In ogni caso di estensioni, di riduzioni o sospensioni del servizio, richieste dalla Regione, il corrispettivo spettante alla Ditta è rideterminato in base al prezzo unitario migliatico. Il prezzo unitario-miglio è determinato dividendo il prezzo di aggiudicazione per il numero di miglia certificate dalle autorità competenti.

ART 4

TARIFFE APPLICABILI

4.1 Le tariffe applicabili dalla Ditta sono indicate nel Capitolato Tecnico, e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste.

4.2 I ricavi della vendita dei titoli di viaggio e ogni altro ricavo accessorio sono attribuiti alla Ditta.



4.3 Nel periodo di esecuzione del servizio la Regione ha facoltà di modificare le tariffe applicate secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

4.4 Ove le modificazioni di cui sopra riguardino aumenti delle tariffe, esse possono essere attivate solo a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza del servizio e comunque non possono superare il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato all'ISTAT.

ART 5

DURATA DEL SERVIZIO

5.1 La durata del servizio viene fissata in 6 (sei) anni a decorrere dal primo giorno della prestazione del servizio, previa sottoscrizione del contratto, il quale impegna immediatamente la Ditta, mentre per la Regione diventa esecutivo dopo la sua approvazione nei modi di legge.

5.2 La Regione provvederà a comunicare alla Ditta l'approvazione del contratto tramite lettera raccomandata A/R, ove sarà fissata la decorrenza iniziale del servizio.

5.3 La Regione ha facoltà di rinnovare il contratto sino ad altri 3 (tre) anni e con le modalità di rinegoziazione - a condizione che eserciti tale facoltà entro i tre mesi antecedenti la data di scadenza del contratto.

Ove alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto non fosse stato individuato il nuovo soggetto affidatario, la Ditta è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo soggetto. In tal caso il corrispettivo è fissato sulla base del prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale e riportato nel contratto di servizio.

ART 6

IMPORTO DELL'APPALTO



6.1 L'importo annuo a base d'asta, per lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto è fissato in: € **1.700.000,00** (unmilionesettecentomila/00) al netto dell'IVA al 10%, per ciascuno anno di vigenza contrattuale e per un importo complessivo pari ad € **10.200.000,00** (diecimilioniduecentomila/00) al netto dell'IVA al 10%. Il corrispettivo dell'appalto sarà onnicomprensivo di ogni costo, spesa o onere connesso, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza, e/o altre spese sostenute dalla Ditta nello svolgimento del servizio, ove non previste nel presente capitolato.

6.2 A far data dal secondo anno di vigenza del contratto di servizio, alla Ditta è riconosciuta la revisione annuale del prezzo pattuito secondo le modalità previste nell'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 e sulla base dell'indice ISTAT.

ART. 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

7.1 I pagamenti del servizio verranno effettuati dietro la presentazione delle fatture e con le modalità appresso specificate e nel rispetto della legge e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

7.2 Il pagamento del servizio avverrà mediante la corresponsione dell'importo annuo, secondo l'offerta globale economica presentata dalla Ditta, da erogare in rate, di pari importo, trimestrali posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, così come previsto nell'art. 18, da parte della Ditta.

7.3 Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dalla Ditta ed accompagnate da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della Ditta attesti che le "prestazioni sono avvenute regolarmente" e che pertanto potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi. In caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni



indicate nelle fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che la

Ditta è incorsa in inadempimento e rilievi per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali, fatta salva ogni azione di ulteriori danni subiti.

7.4 La Regione procederà al pagamento delle fatture entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse e delle attestazioni richieste e comunque dopo l'acquisizione del documento (DURC) che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

7.5 Gli eventuali conguagli derivanti dalla modificazione del programma di esercizio, in base a quanto stabilito all'art. 3 del presente capitolato, sono effettuati semestralmente.

7.6 Parimenti, con cadenza semestrale, saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penalità di cui all'art. 16 del presente capitolato.

ART. 8

DISPONIBILITÀ DEI MEZZI NAUTICI

8.1 La Ditta, al momento della stipula del contratto, deve comprovare la proprietà per non meno di 16 carati o la locazione finanziaria dei mezzi navali, idonei alla regolare esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ed offerti per lo svolgimento dello stesso, attraverso la documentazione che attesti la proprietà o altro valido titolo convenzionale, tali da permettere il loro immediato utilizzo.

ART. 9

CAUZIONI E GARANZIE

9.1 La Ditta è invece obbligata, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o equivalente secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006) pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, costituita ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006, con possibilità di usufruire delle riduzioni previste per il concorrente



in possesso della certificazione di sistema di qualità, per le tematiche oggetto della gara, conforme alle norme europee e alla vigente normativa nazionale e rilasciata da organismi accreditati, con le modalità previste nel Disciplinare di gara, a garanzia della regolare esecuzione del servizio.

9.2 La garanzia fidejussoria definitiva, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

9.3 La cauzione definitiva dovrà avere la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c. ed attribuire alla Regione la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.

9.4 Annualmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, la Regione procederà allo svincolo della cauzione prestata dalla Ditta secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

9.5 Qualora si verificassero da parte della Ditta, nel corso dell'esecuzione gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 17 del presente capitolato, la Regione procederà all'incameramento della cauzione, al quale la Ditta presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della Regione ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

ART. 10

RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

10.1 La Ditta, oltre le normali responsabilità e relative obbligatorie coperture assicurative di cui agli artt. 514 e ss. Codice Navigazione, è responsabile di tutti gli



eventuali danni cagionati alla Regione, al personale navigante operante a bordo delle unità navali impiegate nel servizio oggetto del presente appalto, ai trasportati, a terzi in genere e ai veicoli trasportati, anche se non imputabili alla responsabilità della Ditta medesima, comunque derivanti, per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto marittimo o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata.

10.2 A proposito di ciò all'atto della stipula del contratto, la Ditta dovrà presentare idonea polizza assicurativa che comprenda ogni rischio di responsabilità civile per i danni arrecati.

10.3 La Ditta assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Regione, nonché gli Enti proprietari e/o gestori delle strutture ove siano ubicate basi di stazionamento e di approdo delle unità navali, da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti degli stessi. Nella copertura assicurativa devono essere compresi anche i rischi derivanti da malore, colpa grave, da operazioni e manovre di sbarco ed imbarco, da operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante, ecc.

10.4 Il numero delle persone e dei veicoli cui si riferisce la copertura assicurativa non deve essere inferiore al numero di persone e veicoli trasportabili da ciascuna unità navale impiegata nel servizio, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente l'abbia posta in servizio.

10.5 Le polizze devono essere cumulabili con altre eventuali coperture assicurative.

10.6 La Ditta dovrà prevedere un'adeguata copertura assicurativa per le strutture fisse e mobili a terra adibite a biglietterie e pertanto è tenuta a stipulare idonee polizze assicurative, che devono prevedere una copertura CAR (contractor's all risch)



efficaci per l'intera durata del contratto.

10.7 Ciascuna unità navale impiegata nel servizio dovrà essere coperta da idonea assicurazione.

10.8 La Ditta si impegna, inoltre, ad assicurare idoneamente il personale comunque posto in servizio, per il caso di morte e/o infortuni che dovessero accadere durante tutto l'arco del servizio di trasporto in oggetto.

ART 11

OBBLIGHI DELLA DITTA

11.1 La Ditta deve rispettare le prescrizioni e le normative riguardanti le navi, gli equipaggi, le attrezzature utilizzate ed al contempo provvedere, a proprie spese e senza chiedere alla Regione la revisione degli oneri, ad uniformarsi ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia.

11.2 La Ditta deve osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, di previdenza ed assistenza sociale e rispettare i precetti delle norme dettate per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

11.3 In ogni caso, la Regione non assume alcuna responsabilità in seguito ai rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.

11.4 La Ditta deve applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92.

11.5 La Ditta si impegna di dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità di equipaggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità



marittime per navi similari di bandiera nazionale.

11.6 Ogni due anni si ridefiniranno eventualmente i termini dei rapporti contrattuali con l'affidatario in caso di oggettive difficoltà o discontinuità nell'applicazione o nel perseguimento, nel corso del contratto, degli standard qualitativi e quantitativi sottoscritti nello stesso contratto di servizio;

11.7 La Ditta ha l'obbligo di fornire annualmente gli elementi ed i dati di base sull'esercizio svolto ai fini della predisposizione del rendiconto consuntivo;

La ditta aggiudicataria è tenuta, per l'intera durata del contratto:

a) a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni eventuale variazione relativa alla sede legale, allo statuto, all'atto costitutivo ed alla composizione societaria;

b) a trasmettere, in copia conforme, i bilanci d'esercizio della linea oggetto dell'appalto approvati successivamente alla stipula del contratto di servizio;

c) a predisporre un sistema informativo aziendale comprensibile, attendibile e adeguato alle esigenze di programmazione e controllo di gestione e conforme alle prescrizioni fissate dall'amministrazione appaltante. In particolare si impegna a tenere contabilità separate per aree strategiche d'affari al fine di tenere distinti i componenti reddituali afferenti al servizio oggetto dell'appalto dagli altri componenti reddituali.

d) a fornire tutte le altre informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale richieste dalla stazione appaltante;

e) a fornire tabelle di armamento e ruoli di equipaggio regolarmente approvati;

f) a trasmettere alla Regione copia conforme della certificazione di qualità, copia del verbale di verifica ispettiva annuale dell'ente certificatore di qualità e copia in distribuzione controllata del Manuale della Qualità;

g) ad adottare la Carta dei servizi, redatta secondo quanto previsto dal D.P.C.M.



27 gennaio 1994 e nel rispetto delle direttive di indirizzo approvate dalla Giunta.

11.9 La Ditta è tenuta ad esibire, a richiesta della Regione, la documentazione che comprovi il rispetto di tutti gli obblighi indicati ai punti precedenti.

ART 12

ACCOGLIENZA PASSEGGERI E VISIBILITÀ DEL SERVIZIO

12.1 La Ditta deve predisporre adeguate strutture, situate nei Porti interessati, di accoglienza, informazione e biglietteria per l'utenza del servizio in oggetto. In entrambi gli approdi deve essere fornito un punto di ricovero-riparo per i passeggeri in attesa di imbarco.

12.2 La Ditta deve garantire l'impiego di personale con adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri, regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole.

12.3 La Ditta deve dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on-line.

12.4 Per l'intera durata del servizio la Ditta sarà obbligata all'apertura degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno un'ora prima della partenza del mezzo destinato al servizio. La Ditta deve garantire la presenza dell'indicazione degli orari del servizio nei porti e negli approdi.

12.5 La Ditta deve provvedere ad identificare le navi e tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale assieme alla scritta "Regione Autonoma della Sardegna" e la comunicazione del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Regione ed in maniera tale si evinca inequivocabilmente che la Regione partecipa alla fornitura del servizio.

12.6 La Ditta deve comunque comunicare, entro un'ora dall'orario di partenza stabilito, la soppressione della corsa.



ART 13

PULIZIA DEI MEZZI NAVALI

13.1 La pulizia dei mezzi navali, in conformità alla normativa, sarà a cura e spese della Ditta.

13.2 La Ditta, in particolare, deve provare il regolare smaltimento e temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali.

ART 14

SPESE DEL CONTRATTO

14.1 Le spese di contratto, di registrazione, di imposte varie ed ogni altro onere finanziario, non espressamente accollato alla Regione, sono a carico della Ditta.

ART 15

SUBAPPALTO

15.1 Il subappalto; ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, è ammesso in riferimento alle prestazioni che, ai sensi del medesimo articolo, si è inteso eventualmente subappaltare con l'indicazione in sede di offerta. In caso di subappalto i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

15.2 A pena di decadenza della facoltà del subappalto, le parti del servizio indicate che si intende subappaltare non possono superiori al 30% dell'importo del contratto.

ART 16

PENALITÀ

16.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo del presente contratto, in



caso di temporaneo mancato svolgimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, la Regione applicherà alla Ditta una penale pari a:

A) € 150,00, in ragione di ogni miglio percorso in meno, o in difformità, a quanto previsto nell'allegato tecnico, salvo che il mancato adempimento dell'obbligo contrattuale non sia imputabile a cause di forza maggiore;

B) € 300,00, per ritardi di partenze superiori a 1 ora;

C) € 100,00 per ogni miglio percorso, in caso di sostituzione del natante con altro di caratteristiche tecniche inferiori, di cui al successivo art. 18;

D) € 20.000,00, per ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato ai sensi della precedenti lettere.

16.2 L'amministrazione, successivamente al procedimento sanzionatorio di cui al punto d), diffida la Ditta ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi a essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, procede alla risoluzione del contratto, nelle modalità di cui al successivo art. 17.

ART 17

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

17.1 La Regione può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) totale sospensione del servizio;

b) grave negligenza o frode nella esecuzione del servizio;

c) violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza della navigazione;

d) subappalto totale o parziale del servizio da parte della Ditta;

e) sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta.

17.2 La risoluzione del contratto in oggetto, sarà comunicata alla Ditta da parte



della Regione. con preavviso di quarantotto ore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

17.3 In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazione sopra indicate, l'amministrazione appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.

17.4 La Regione farà gravare sulla Ditta gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'affidamento del servizio stesso ad altra compagnia.

17.5 L'importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla Regione nei confronti della Ditta, in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro.

ART 18

CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO

18.1 La Regione è competente sul controllo e sulla sorveglianza della corretta esecuzione del servizio e il rispetto da parte della Ditta degli obblighi contrattuali.

18.2. La Ditta, infatti, dovrà permettere ai funzionari o incaricati dalla Regione il libero accesso a bordo delle unità impiegate, per l'effettuazione dei controlli orientati a verificare la regolare esecuzione del servizio e l'integrale rispetto di tutti gli altri obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di servizio, eventualmente supportati da tecnici e da funzionari di altri uffici della pubblica amministrazione competenti per materia.

18.3 La Regione si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l'esercizio di prove in mare.



18.4 Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della Ditta che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali.

18.5 La Ditta, in relazione in servizio svolto, dovrà compilare giornalmente specifici report su modelli predisposti dalla Regione ed inviarli alla stessa con cadenza settimanale. Tali report dovranno contenere i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio.

18.6 La Ditta dovrà dotarsi di un Responsabile di Esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento del servizio e di un Responsabile della Qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità.

18.7 Al fine di permettere la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, la Ditta dovrà consegnare via fax settimanalmente alla Regione, anche estratti del giornale nautico di tutte le unità navali impiegate, sottoscritti dai Comandanti di bordo e vistati dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio ed in regola con le norme sul bollo, relativamente al servizio oggetto del presente appalto. Gli estratti devono indicare gli scali effettuati, le miglia percorse, il numero di passeggeri (distinti tra residenti e non, categorie agevolate ect.), di veicoli trasportati distinti per tipologia, gli orari di partenza e arrivo ed i motivi che abbiano determinato eventuali cancellazioni di corse, nonché sospensioni e ritardi superiori a 15 minuti.

18.8 La Ditta, inoltre, dovrà:

a) fornire agli organi preposti alla vigilanza e al controllo tutte le informazioni richieste di carattere tecnico, gestionale e finanziario relative ai servizi esercitati;

b) impiegare personale di adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri e veicoli, regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole.

18.9 Resta comunque obbligo della Ditta, al fine di garantire il servizio di trasporto



pubblico, in caso di indisponibilità del natante, dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria, guasti o altre cause non dovute a condizioni avverse meteo - atmosferiche, che non consentono l'espletamento del servizio per oltre 24 ore, provvedere a sostituire il mezzo nautico che presenti i requisiti tecnici minimi previsti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, la Ditta dovrà comunicare alla Regione via fax, tempestivamente e comunque entro massimo 24 ore, la temporanea sostituzione del mezzo, la quale non può protrarsi per un periodo superiore a 30 giorni, oltre il quale si applicherà una penale per ogni giorno di sostituzione temporanea.

18.10 Nell'ipotesi di manutenzione annuale/ordinaria, sul mezzo nautico normalmente utilizzato per il servizio, la Ditta potrà procedere alla stessa esclusivamente nel periodo ottobre-aprile e previa autorizzazione rilasciata dalla Regione.

ART 19

CONDIZIONI SOSPENSIVE

19.1 L'offerta, mentre vincola la Ditta dalla data di aggiudicazione provvisoria, in sede di espletamento della gara, diventa vincolante per la Regione soltanto dopo l'approvazione formale del provvedimento amministrativo.

ART. 20

RESPONSABILE DEL CONTRATTO

20.1 Ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 e del Disciplinare di gara, il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore del Servizio della Mobilità dell'Assessorato regionale dei Trasporti.

ART. 21

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

21.1 La Regione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, informa la



Ditta che tratterà i dati personali inerenti il presente appalto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

ART 22

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

22.1 Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente appalto, sia durante l'esecuzione che successive alla sua scadenza, di qualsiasi natura e qualora non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa, saranno deferite, in via esclusiva, al Giudice Ordinario con foro competente in Cagliari.

22.2 In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

22.3 E' esclusa, in caso di controversia tra la Regione e la Ditta, il ricorso alla competenza arbitrale.

Per la Regione

Per la Società

Il Direttore del Servizio

Il Rappresentante Legale

F.to

F.to

Il presente contratto viene sottoscritto in triplice copia originale. -----

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., la Società dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli: -----

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO



ART 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

ART. 3 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

ART 4 - TARIFFE APPLICABILI

ART 5 - DURATA DEL SERVIZIO

ART 6 - IMPORTO DELL'APPALTO

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

CAPO II - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. OBBLIGHI

CONTRATTUALI

ART. 8 - DISPONIBILITÀ DEI MEZZI NAUTICI

ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

ART 11 - OBBLIGHI DELLA DITTA

ART 12 - ACCOGLIENZA PASSEGGERI E VISIBILITÀ DEL SERVIZIO

ART 13 - PULIZIA DEI MEZZI NAVALI

ART 14 - SPESE DEL CONTRATTO

ART 15 - SUBAPPALTO

CAPO III – PENALI, VERIFICHE E RISOLUZIONE CONROVERSIE

ART 16 - PENALITÀ

ART 17 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

ART 18 - CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO

ART 19 - CONDIZIONI SOSPENSIVE

ART. 20 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE



ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO:

A) OFFERTA ECONOMICA

B) OFFERTA TECNICA

C) CAPITOLATO TECNICO

D) CAUZIONE DEFINITIVA (COPIA)

E) POLIZZA ASSICURATIVA (COPIA)

Per la Società Il Rappresentante Legale

F.to